2023/2720

6.12.2023

REGOLAMENTO (UE) 2023/2720 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2023

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2024-2026

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Per approvvigionarsi di determinati prodotti della pesca l'Unione dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Negli ultimi decenni la sua dipendenza è aumentata sempre di più per poter soddisfare la domanda di tali prodotti. Per far sì che la produzione di prodotti della pesca nell'Unione non sia messa a repentaglio e che l'industria della trasformazione dell'Unione possa contare su un approvvigionamento adeguato, è opportuno sospendere o ridurre i dazi doganali per una serie di prodotti della pesca nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Al fine di garantire una concorrenza leale tra i prodotti della pesca importati e i prodotti della pesca dell'Unione sul mercato dell'Unione, occorre tener conto anche dell'impatto delle misure sulla competitività dei produttori di pesce dell'Unione.

(2) Il regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio ([1]) disponeva l'apertura di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023 stabilendo le loro modalità di gestione. Poiché la sua applicazione cesserà il 31 dicembre 2023, è opportuno adottare un nuovo regolamento che stabilisca i contingenti tariffari per il periodo 2024-2026.

(3) Dal luglio 2014 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Russia. Nelle conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha affermato che l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali.

(4) Più recentemente, il 23 giugno 2023 il Consiglio ha adottato l'undicesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia a causa della sua continua guerra di aggressione contro l'Ucraina.

(5) Pur essendo la Russia membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione può avvalersi delle eccezioni che si applicano nel quadro dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), in particolare dell'articolo XXI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, in special modo per quanto riguarda l'obbligo di concedere ai prodotti importati dalla Russia i vantaggi concessi a prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita).

(6) In seguito al deterioramento delle relazioni tra l'Unione e la Russia, al fine di garantire la coerenza con le azioni e i principi dell'Unione nel settore dell'azione esterna dell'Unione, non sarebbe pertanto opportuno consentire a prodotti originari della Russia di beneficiare del trattamento dell'esenzione dai dazi e del trattamento della nazione più favorita per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(7) Le relazioni tra l'Unione e la Bielorussia si sono deteriorate negli ultimi anni a causa dell'inosservanza del diritto internazionale, dei diritti fondamentali e dei diritti umani da parte del regime bielorusso. Fin dall'inizio la Bielorussia ha inoltre fornito ampio sostegno alla guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.

([1]) Regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio, del 13 novembre 2020, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023 (GU L 385 del 17.11.2020, pag. 3).

(8) Dall'ottobre 2020 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Bielorussia a causa delle continue violazioni dei diritti umani, della strumentalizzazione dei migranti e del coinvolgimento della Bielorussia nella guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Dal momento che la Bielorussia non è membro dell'OMC, l'Unione non è tenuta, in virtù dell'accordo OMC, ad accordare il trattamento della nazione più favorita ai prodotti provenienti dalla Bielorussia.

(9) In seguito al deterioramento delle relazioni tra l'Unione e la Bielorussia, al fine di garantire la coerenza con le azioni e i principi dell'Unione nel settore dell'azione esterna dell'Unione, non sarebbe pertanto opportuno consentire a prodotti originari della Bielorussia di beneficiare del trattamento dell'esenzione dai dazi per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(10) L'esclusione dei prodotti provenienti dalla Bielorussia e dalla Russia, in particolare dei merluzzi dell'Alaska, dall'ambito di applicazione del presente regolamento si ripercuoterà sui flussi commerciali e richiederà un adeguamento da parte del settore industriale dell'Unione. Se, di conseguenza, materie prime che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono identificate come equivalenti a tali prodotti e sono urgentemente necessarie durante il periodo di adattamento, il presente regolamento può essere riveduto per tenere conto di tali circostanze.

(11) È opportuno garantire a tutti gli importatori dell'Unione la parità e la continuità di accesso ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento e far sì che le aliquote previste siano applicate senza interruzione a tutte le importazioni dei prodotti della pesca in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi.

(12) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ([2]) prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico delle date in cui sono accettate le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Dal momento che i contingenti tariffari sono intesi ad assicurare all'industria della trasformazione dell'Unione un approvvigionamento adeguato di prodotti della pesca, è opportuno che il diritto a beneficiarne sia subordinato a un livello minimo di trattamento o di operazioni.

(13) Al fine di assicurare l'efficacia della gestione dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare, dai volumi di tali contingenti, i quantitativi necessari corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe poter sorvegliare il ritmo di utilizzazione dei volumi dei contingenti tariffari e informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi o ridotti, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti, nei periodi e fino a concorrenza dei volumi ivi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

I contingenti tariffari sono soggetti alla vigilanza doganale nell'ambito del regime di uso finale conformemente all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

([3]) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Articolo 4

1. La sospensione o riduzione dei dazi all'importazione è applicabile esclusivamente ai prodotti destinati al consumo umano.

2. Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti la cui trasformazione è effettuata a livello di vendita al dettaglio o ristorazione.

3. Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle operazioni seguenti:

a) pulitura, eviscerazione, taglio della coda e taglio della testa;

b) taglio;

c) reimballaggio di filetti congelati individualmente con metodo di congelamento rapido;

d) campionatura e cernita;

e) etichettatura;

f) condizionamento;

g) refrigerazione;

h) congelamento;

i) surgelazione;

j) sbrinamento;

k) ghiacciatura;

l) scongelamento; e

m) separazione.

4. In deroga al paragrafo 3, sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire una o più delle operazioni seguenti:

a) taglio a dadi;

b) taglio ad anelli e taglio a strisce per i prodotti di cui ai codici NC ex 0307 43 35, ex 0307 43 91, ex 0307 43 92 ed ex 0307 43 99;

c) sfilettatura;

d) produzione di falde;

e) taglio di blocchi congelati;

f) frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati e cefalopodi per l'ottenimento di filetti individuali;

g) affettatura per i prodotti di cui ai codici NC ex 0303 66 11, ex 0303 66 12, ex 0303 66 13, ex 0303 66 19, ex 0303 89 70 ed ex 0303 89 90;

h) trattamento con gas d'imballaggio quali definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) per i prodotti di cui ai codici NC 0306 16 99 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 0306 17 92 (suddivisione TARIC 20), 0306 17 99 (suddivisione TARIC 10), 0306 35 90 (suddivisioni TARIC 12, 14, 92 e 93), 0306 36 90 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 1605 21 90 (suddivisioni TARIC 45, 55 e 62) e 1605 29 00 (suddivisioni TARIC 50, 55 e 60);

i) divisione del prodotto congelato o trattamento termico del prodotto congelato per l'eliminazione dei residui interni per i prodotti di cui ai codici NC 0306 11 10 (suddivisione TARIC 10), 0306 11 90 (suddivisione TARIC 20) e 0306 31 00 (suddivisione TARIC 10);

j) pastorizzazione di cui ai codici NC 0305 20 00 e 1604 32 00;

k) pulitura nel caso in cui tale operazione sia l'unica che possa essere effettuata su una particolare merce e la pulitura sia necessaria per ottenere un prodotto accettabile per il consumo umano (uova di pesce delle voci 0302, 0303 e 0305; gamberetti della voce 0306; pesce congelato, esclusi filetti di pesce e di altra carne di pesci, della specie *Gadus morhua* destinati alla trasformazione di cui al codice NC 0303 63 10, delle specie *Merluccius*, escluso il *Merluccius merluccius*, destinati alla trasformazione di cui ai codici NC 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13 e 0303 66 19, e della specie *Theragra chalcogramma* destinati alla trasformazione di cui al codice NC 0303 67 00); e

([4]) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

l) imballaggio in atmosfera modificata di cui al codice NC 1605 40 00.

5. I contingenti tariffari non sono disponibili per i prodotti originari della Russia o della Bielorussia.

Al fine di stabilire l'origine dei prodotti nell'ambito dei contingenti, si applicano le norme di origine non preferenziali a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 5

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2023

Per il Consiglio
Il presidente
X. MÉNDEZ BÉRTOLO

ALLEGATO

N. d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Descrizione	Quantitativo annuale del contingente (t) (1)	Dazio contingentale	Periodo contingentale
09.2503	ex 0303 39 85	80	Pesci piatti (*Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra, Eopsetta jordani*), congelati, destinati alla trasformazione	7 500	0 %	1.1.2024-31.12.2026
	ex 0303 39 85	90				
09.2504	0302 11 20	10	Trote della specie *Oncorhynchus mykiss*, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo, destinate alla trasformazione	10 000	5 %	1.1.2024-31.12.2026
09.2505	ex 0303 54 10	95 (2)	Sgombri (*Scomber japonicus*), interi, filetti e lati, destinati alla trasformazione	5 000	7,5 %	1.1.2024-31.12.2026
	ex 0304 89 49	20				
	ex 0304 99 99	12				
09.2508	ex 0307 43 35	10	Calamari della specie *Loligo gahi*, congelati, destinati alla trasformazione	75 000	0 %	1.1.2024-31.12.2026
09.2746	ex 0302 89 90	30	Lutiano rosso (*Lutjanus purpureus*), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione	1 500	0 %	1.1.2024-31.12.2026
09.2748	ex 0302 91 00	96	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate, salate o in salamoia, destinate alla trasformazione	5 700	0 %	1.1.2024-31.12.2026
	ex 0303 91 90	96				
	ex 0305 20 00	41				
09.2750	ex 0305 20 00	35	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla fabbricazione di succedanei di caviale	1 200	0 %	1.1.2024-31.12.2026
	ex 1604 32 00	20				
09.2759	ex 0302 51 10	20	Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*) e pesci della specie *Boreogadus saida*, esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione	110 000	0 %	1.1.2024-31.12.2026
	ex 0302 51 90	10				
	ex 0302 59 10	10				
	ex 0303 63 10	10				
	ex 0303 63 30	10				
	ex 0303 63 90	10				
	ex 0303 69 10	10				

09.2760	ex 0303 66 11	10	Naselli (*Merluccius* spp. esclusi *Merluccius merluccius, Urophycis* spp.) e abadeci (*Genypterus blacodes* e *Genypterus capensis*), congelati, destinati alla trasformazione	10 000	0 %	1.1.2024-31.12.2026
	ex 0303 66 12	10				
	ex 0303 66 13	10				
	ex 0303 66 19	11				
		91				
	ex 0303 89 70	10				
	ex 0303 89 90	30				
09.2761	ex 0304 79 50	10	Merluzzi granatieri della specie *Macruronus Novaezelandiae* e merluzzi granatieri della specie *Macruronus magellanicus*, filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione	17 500	0 %	1.1.2024-31.12.2026
	ex 0304 95 90	11				
	ex 0304 79 90	11				
09.2762	ex 0306 11 10	10	Aragoste e altri gamberi di mare (*Palinurus* spp., *Panulirus* spp., *Jasus* spp.), vivi, refrigerati, congelati, destinati alla trasformazione	200	0 %	1.1.2024-31.12.2026
	ex 0306 11 90	20				
	ex 0306 31 00	10				
09.2765	ex 0305 62 00	20	Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*) e pesci della specie *Boreogadus saida*, salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione	2 000	0 %	1.1.2024-31.12.2026
		25				
		29				
	ex 0305 69 10	10				
09.2770	ex 0305 63 00	10	Acciughe (*Engraulis anchoita*), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione	1 500	0 %	1.1.2024-31.12.2026
09.2772	ex 0304 93 10	10	Surimi, congelato, destinato alla trasformazione	60 000	0 %	1.1.2024-31.12.2026
	ex 0304 94 10	10				
	ex 0304 95 10	10				
	ex 0304 99 10	10				
09.2774	ex 0304 74 15	10	Naselli del Pacifico (*Merluccius productus*) e naselli atlantici (*Merluccius hubbsi*), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione	40 000	0 %	1.1.2024-31.12.2026
	ex 0304 74 19	10				
	ex 0304 95 50	10				
		20				

09.2776	ex 0304 71 10	10	Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus macrocephalus*), filetti congelati e carni congelate, destinati alla trasformazione	45 000	0 %	1.1.2024-31.12.2026
	ex 0304 71 90	10				
	ex 0304 95 21	10				
	ex 0304 95 25	10				
09.2777	ex 0303 67 00	10	Merluzzi d'Alaska (*Theragra chalcogramma*), congelati, filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione	340 000	0 %	1.1.2024-31.12.2026
	ex 0304 75 00	10				
	ex 0304 94 90	10				
09.2778	ex 0304 83 90	21	Pesci piatti (*Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra*), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione	10 000	0 %	1.1.2024-31.12.2026
	ex 0304 99 99	65				
09.2785	ex 0307 43 91	10	Corpo ([3]) di calamari (*Ommastrephes* spp. - esclusi *Todarodes sagittatus* (sinonimo *Ommastrephes sagittatus*) - *Nototodarus* spp., *Sepioteuthis* spp.) e *Illex* spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione	20 000	0 %	1.1.2024-31.12.2026
	ex 0307 43 92	10				
	ex 0307 43 99	21				
09.2786	ex 0307 43 91	20	Calamari (*Ommastrephes* spp. - esclusi *Todarodes sagittatus* (sinonimo *Ommastrephes sagittatus*) - *Nototodarus* spp., *Sepioteuthis* spp.) e *Illex* spp., congelati, interi o tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione	5 000	0 %	1.1.2024-31.12.2026
	ex 0307 43 92	20				
	ex 0307 43 99	29				
09.2790	ex 1604 14 26	10	Filetti detti «loins» di tonni e tonnetti striati, destinati alla trasformazione	35 000	0 %	1.1.2024-31.12.2026
	ex 1604 14 36	10				
	ex 1604 14 46	11				
		21				
		92				
		94				
09.2794	ex 1605 21 90	45	Gamberetti e gamberi della specie *Pandalus borealis* e *Pandalus montagui* cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione	4 500	0 %	1.1.2024-31.12.2026
		55				
		62				
	ex 1605 29 00	50				
		55				
		60				

09.2798	ex 0306 16 99	20	Gamberetti e gamberi della specie *Pandalus borealis* e *Pandalus montagui*, non sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione	2 000	0 %	1.1.2024-31.12.2026
		30				
	ex 0306 35 90	12				
		14				
		92				
		93				
09.2800	ex 1605 21 90	55	Gamberetti e gamberi della specie *Pandalus jordani*, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione	4 000	0 %	1.1.2024-31.12.2026
	ex 1605 29 00	60				
09.2802	ex 0306 17 92	20	Gamberetti e gamberi delle specie *Penaeus vannamei* e *Penaeus monodon*, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, non cucinati, destinati alla trasformazione	48 000	0 %	1.1.2024-31.12.2026
	ex 0306 36 90	30				
09.2804	ex 1605 40 00	40	Code di gamberi di fiume della specie *Procambarus clarkii*, cucinate, destinate alla trasformazione	2 500	0 %	1.1.2024-31.12.2026
09.2821	0307 43 33	10	Calamari della specie *Loligo pealeii*, congelati, destinati alla trasformazione	1 000	0 %	1.1.2024-31.12.2026
09.2822	ex 0303 11 00	20	Salmoni del Pacifico delle specie *Oncorhynchus nerka* (salmone rosso), *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus keta* e *Oncorhynchus tshawytscha*, decapitati ed eviscerati, in filetti, congelati, destinati alla trasformazione	10 000	0 %	1.1.2024-31.12.2026
	ex 0303 12 00	20				
	ex 0304 81 00	20				
09.2824	0302 52 00	10	Eglefini (*Melanogrammus aeglefinus*), freschi, refrigerati o congelati, decapitati, senza branchie, senza visceri, destinati alla trasformazione	3 500	0 %	1.1.2024-31.12.2026
	0303 64 00	10				
09.2826	ex 0306 17 99	10	Gamberetti e gamberi delle specie *Pleoticus muelleri*, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione	16 000	0 %	1.1.2024-31.12.2026
	ex 0306 36 90	20				
09.2515	ex 0304 61 00	10	Filetti di tilapia (*Oreochromis* spp.), congelati	10 000	0 %	1.1.2024-31.12.2026

(1) Espresso in peso netto, salvo altrimenti specificato.
(2) Dal 15 febbraio al 15 giugno il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica.
(3) Corpo del cefalopode o calamaro senza testa e senza tentacoli, con pelle e pinne.